

Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari

L'analisi

Occorre presentare tutti gli elementi idonei per la determinazione della somma dovuta

Beni indivisi, pignorabili anche se i comproprietari non sono tutti obbligati

L'articolo 599 del codice di procedura civile stabilisce che possano essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In tal caso del pignoramento deve essere notificato un avviso ai comproprietari ai quali è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza l'ordine del giudice", l'argomento è stato trattato lo scorso 11 maggio al Palazzo di Giustizia in una conferenza in cui sono intervenuti per l'Ordine degli avvocati l'avvocato Federico Bucci e l'avvocato Donatella Cerè, per il Tribunale di Roma il dottor Francesco Cottone, per l'Associazione custodi giudiziarie l'avvocato Gianluca Sposato e l'avvocato Luca Bernardini.

"Nel corso della conferenza è stato sottolineato come la riforma del 2006 abbia stabilito - dice l'avvocato Gianluca Sposato, presidente dell'Associazione custodi giudiziarie - i criteri cui il giudice dell'esecuzione debba attenersi nella scelta tra le varie forme previste dall'articolo 599 del codice di procedura civile per l'espropriazione sui diritti oggetto di contenzioso che sono in via preferenziale la separazione in natura, più comunemente la divisione giudiziale e residualmente la vendita della quota indivisa. Nel caso in cui la separazione in natura non sia richiesta o non sia possibile, il giudice deve procedere alla divisione giudiziale, salvo che non ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della

stessa, come determinato a norma dell'art. 568 c.p.c."

"La scarsa appetibilità della singola quota indivisa ha reso spesso inutile - spiega l'avvocato Luca Bernardini, membro del Consiglio direttivo dell'ACG, che ha parlato nel corso della conferenza della separazione in natura e della vendita della quota indivisa - adire la via giurisdizionale e nella prassi non si assiste sovente alla istanza di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore precedente onde poter instaurare l'ordinario giudizio di divisione. I contitolari che sono esposti agli effetti riflessi del titolo esecutivo e che assumono la veste di "litisconsorti", ossia le parti coinvolte nel giudizio, ove non accettino gli effetti della decisione assunta in loro assenza, possono spiegare opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. Ove ritualmente avvisati, i comproprietari hanno il divieto di operare la divisione stragiudiziale che, se attuata, sarebbe inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, restando invece valida tra i condividenti. L'audizione di tutti gli interessati ha lo scopo di far acquisire al giudice notizie utili, ma non autorizza a proporre istanze o osservazioni circa le modalità di liquidazione della quota. La cosa pignorata è assoggettata a custodia nella sua interezza, con conseguente limitazione dei diritti dei contitolari, che comunque dovrebbero poterne mantenere l'uso e godere dei frutti loro spettanti".

(1 - continua)

Aste, guida alle vendite giudiziarie

La riforma ha ampliato gli atti che hanno efficacia di titolo esecutivo

Le risposte ai vostri dubbi indirizzo e-mail legalmente@piemmeonline.it

Sto vivendo una situazione delicata. Per gestire un appalto la mia ditta è entrata in società con l'impresa di un mio amico che mi ha ceduto il 50%. La mia società è una snc l'altra una sas. Per controllare tutto sono diventato amministratore accomandatario per due anni. Ora i lavori sono terminati ed ho ceduto da cinque mesi le quote. Mi hanno riferito che per altri lavori la ditta ha dei gravi problemi con le banche. Che rischi ci sono se c'è il fallimento? Possono attaccare pure la mia società?

Il caso proposto può essere inquadrato nella disciplina prevista dalla legge fallimentare in ipotesi di società con soci a responsabilità illimitata. Dalla formulazione del quesito si evince che il lettore ha partecipato, acquisendo tramite la sua società, alla società in accomandita semplice, oggi in difficoltà economica, assumendo la qualità di socio accomandatario. Si può, pertanto, ritenere applicabile la disciplina del nuovo articolo 147, comma 1, della legge fallimentare, che prevede "il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili". L'effetto estensivo del fallimento sociale si produce solo in relazione ai soci illimitatamente responsabili da alcune precise tipologie societarie, ovvero la società in nome collettivo e le società in accomandita, semplice e per azioni. Si segnala, inoltre, che con la riforma della legge fallimentare appare oggi pacifica la preclusione di un effetto estensivo per i tipi sociali non menzionati, ovvero Srl e Spa, o meglio, per i soci di Srl e Spa anche nel caso in cui abbiano assunto *ex lege* la responsabilità illimitata

tutti gli elementi idonei - sottolinea ancora il professor Caiafa - per la determinazione della somma di danaro dovuta, che seppur non indicata deve poter essere stabilita attraverso un mero calcolo matematico, sulla base di dati certi rinvenibili nel relativo documento. Prima che venisse ampliato il novero degli atti aventi efficacia di titolo esecutivo occorreva accertare, difatti, in via giudiziaria l'esistenza del credito, ottenere un'ingiunzione di pagamento, per poi agire al fine di soddisfare, in forma esecutiva, il credito provvisoriamente o definitivamente accertato".

L'ampliamento del numero dei titoli esecutivi ha determinato il pas-

saggio da un controllo preventivo, dell'esistenza dei presupposti per l'esercizio del relativo diritto, ad una verifica successiva della sua sussistenza potendo le ragioni essere fatte valere solo attraverso il regime delle opposizioni, sicché seppur l'intervento ha determinato una evidente accelerazione dell'attività compulsiva ed esecutiva ha, tuttavia, inevitabilmente compreso la posizione degli esecutati, in ragione della possibilità loro riconosciuta di resistere dopo, però, la notifica al fine di ottenere la sospensione della efficacia di esso prima dell'inizio dell'esecuzione.

"Il titolo esecutivo - sostiene il professor Caiafa - si identifica nel do-

per le obbligazioni sociali. L'articolo 147 è inoltre arricchito di altri nuovi contenuti che hanno recepito e fatto propri i principali orientamenti giurisprudenziali che, ante riforma, si erano maggiormente consolidati. Si prevede ora espressamente: - la generalizzata applicazione del termine massimo di un anno per la dichiarazione di fallimento in estensione, quando siano intervenuti avvenimenti che a vario titolo possono avere determinato la perdita della responsabilità illimitata, e il predetto termine decorre dalla rituale pubblicizzazione delle predette circostanze; - la necessaria verifica della pertinenza dell'insolvenza della società a debiti in tutto o in parte già esistenti all'epoca della (eventuale) cessazione della responsabilità illimitata, quale ulteriore condizione per l'effetto estensivo del fallimento; - l'obbligo di rispettare il principio del contraddittorio, con necessaria convocazione del socio illimitatamente responsabile a norma del nuovo articolo 15 della legge fallimentare; - la regolamentazione dei mezzi di impugnazione contro i provvedimenti del tribunale sul ricorso per la dichiarazione di fallimento in estensione. La situazione effettiva del lettore dovrà essere attentamente valutata in quanto, ove ricorrano le condizioni sopra indicate, l'effetto estensivo del fallimento al socio illimitatamente responsabile di Snc, Sas e Sapa è da considerarsi automatico e prescinde dal fatto che lo stesso sia una persona fisica o giuridica.

(a cura dell'Avv. Prof. ALFREDO MORRONE)

cumento che accerta la sussistenza di una pretesa del creditore nei confronti del proprio obbligato e impone, conseguentemente, all'Ufficio di realizzare la stessa nei limiti e nelle forme di legge, riservata la possibilità, naturalmente, di una sua contestazione per quel che attiene l'accertamento del diritto in esso dichiarato".

La possibilità, naturalmente, di contestare l'esistenza della obbligazione, derivante dal titolo, ancorché non esclusa è, tuttavia, maggiormente ridotta, qualora esso sia costituito da un provvedimento, reso nell'ambito dell'esercizio della giurisdizione o anche da uno di queglii "...altri atti anch'essi giudiziali...

li...", cui la legge ha attribuito espressamente efficacia esecutiva (art. 474 comma due n.1 cod. proc. civ.). "Rientrano tra i titoli esecutivi giudiziali - osserva ancora il professore - le sentenze di condanna, i decreti ingiuntivi e, in genere, i provvedimenti cui la legge riconosce identica efficacia esecutiva, quali i decreti di esecutorietà del lodo arbitrale, di trasferimento emessi dal giudice dell'esecuzione o nell'ambito delle procedure concorsuali, di condanna dell'aggiudicatario inadempiente, di liquidazione del compenso agli ausiliari di giustizia (custode, consulente tecnico, amministratore giudiziario)".

(1 - continua)